



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

Delibera n. 18 del 19.08.2015	Oggetto: Conferma Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2015.
----------------------------------	---

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **AGOSTO** alle ore 18:15 in San Mango d'Aquino, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Presidente del Consiglio a mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Pres.te	Ass.te
Maggioranza	Leopoldo Chieffallo	X	
	Pasquale Torquato	X	
	Antonio Ungaro	X	
	Luca Marrelli	X	
	Roberto Costanzo	X	
Minoranza	Vincenzo Buoncore	X	
	Rosario Ungaro	X	
	TOTALE	7	0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'avv. Luca Marrelli nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario comunale verbalizzante dott.ssa Paola Aliberti.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3).

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di Addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i Comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011).

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno

2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo.

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 47 del giorno 25.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, le aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

TENUTO CONTO che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2014 sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate ammonta ad € 22.076,38.

VISTO lo schema del bilancio di previsione approvato con deliberazione di G.M. n. 50 del giorno 06.07.2015.

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017.

CONSIDERATO che le aliquote a suo tempo approvate sono sufficienti alle esigenze del redigendo bilancio per cui si ritiene di confermarle come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,2%

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,3%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,3%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,6%
Oltre € 75.000	0,6%

QUANTIFICATO presuntivamente in circa € 25.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, come si evince dalla simulazione del gettito effettuata sul portale del federalismo fiscale.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/98, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ACQUISITI i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Il Presidente da lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Interviene nuovamente il consigliere Buoncore, rinnovando il rilievo precedentemente formulato circa l'inutilità dell'adozione della presente deliberazione, stante in ogni caso la sola possibilità di conferma di tutte le aliquote dei tributi comunali, che in caso di variazione sarebbero dovute essere adottate entro il 31 luglio, termine di scadenza per l'approvazione del bilancio.

Il Sindaco replica, ribadendo le motivazioni espresse in occasione della discussione dei punti precedenti.

Chiusa la discussione, il Presidente pone l'argomento alla votazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la proposta n. 18 del giorno 19.08.2015;

acquisiti i pareri favorevoli richiesti ed espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 sulla summenzionata proposta di deliberazione che si allegano al presente verbale;

con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 5 (maggioranza) astenuti n. 2 (opposizione),

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97 e dell'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del giorno 25.09.2015, esecutivo, come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,2%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,3%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,3%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,6%
Oltre € 75.000	0,6%


2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) di dichiarare, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge con il seguente esito: favorevoli n. 5 (maggioranza) astenuti n. 2 (opposizione), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Presidente
Avv. Luca Marrelli



Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti



Rep. Pubbl. n. 613

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'Ufficio, si attesta che la presente deliberazione:

-E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2015 come prescritto dall'Art 124, comma 1, del T.U. 267/2000, senza reclami;

-Non è soggetta a controllo preventivo ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001;

San Mango d'Aquino 09/09/2015

Il Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2015

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000).
- essendo decorsi 10 giorni dalla di inizio della pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3 T.U. 267/2000).

San Mango d'Aquino 09/09/2015

Il Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti

